



STATUTO

(ass. 13/10/2014)

Art.1 - DENOMINAZIONE

È costituito un consorzio con attività esterna tra le imprese operanti nella filiera del distretto conciario vicentino, denominato "DISTRETTO CONCIARIO VICENTINO", disciplinato dagli articoli 2602 e seguenti del Codice Civile e dai seguenti patti.

Art. 2 - SEDE

Il Consorzio ha sede nel comune di Arzignano. Con deliberazione del Consiglio Direttivo potranno essere istituiti uffici o recapiti, sia in Italia che all'estero.

Art. 3 - SCOPO E OGGETTO

3.1. Il Consorzio non ha scopo di lucro. Esso si propone di coordinare l'attività delle imprese consorziate e di migliorarne la capacità produttiva e l'efficienza fungendo da organizzazione comune per l'acquisizione ed erogazione di beni e servizi funzionali allo sviluppo, anche tecnologico, ed alla razionalizzazione della produzione, della commercializzazione e della gestione dell'attività d'impresa dei singoli consorziati.

3.2. In particolare il Consorzio ha, tra l'altro, per oggetto:

- I) – lo svolgimento di programmi di ricerca e innovazione scientifica, tecnologica, di sperimentazione tecnica, di aggiornamento nel campo delle tecniche gestionali e per il risparmio energetico;
- II) – il sostegno nell'internazionalizzazione;
- III) – lo sviluppo di imprenditoria innovativa;
- IV) – la costituzione e gestione di centri di ricerca e laboratori di prova;
- V) – il controllo qualitativo e la prestazione della relativa garanzia per i prodotti delle imprese consorziate;
- VI) – la creazione e promozione di marchi di qualità ed il coordinamento della produzione dei consorziati;
- VII) – la promozione e gestione della formazione professionale degli addetti del settore conciario, in specie per quanto riguarda la tecnologia conciaria ed impiantistica, la ricerca lo sviluppo e l'innovazione, la depurazione e la compatibilità ambientale, i processi di qualità e sicurezza, l'organizzazione aziendale ed il controllo di gestione, la comunicazione esterna ed il marketing;
- VIII) – la promozione di sistemi di acquisto collettivo;
- IX) – l'organizzazione della costituzione di un osservatorio permanente di settore;
- X) – l'assistenza e consulenza per la progettazione, la realizzazione e la gestione di infrastrutture e di sistemi ed impianti di depurazione e smaltimento dei residui delle lavorazioni degli insediamenti produttivi e generalmente per lo sviluppo sostenibile e la salvaguardia ambientale;
- XI) – la prestazione di assistenza e consulenza tecnica e legale e gestione di altri servizi in comune;
- XII) – la partecipazione a manifestazioni fieristiche e lo svolgimento di attività promozionali e pubblicitarie.

Il Consorzio potrà inoltre, al fine di perseguire l'oggetto sociale:

- promuovere aggregazioni, integrazioni e reti tra imprese;
- partecipare a gare d'appalto sia pubbliche che private;
- assumere partecipazioni in altre società od enti aventi scopo analogo od affini;

- stipulare convenzioni con enti pubblici e privati;
- svolgere qualunque attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale, commerciale e finanziaria necessarie ed utili alla realizzazione dello scopo sociale.

Il Consorzio adotta un Codice Etico al quale ispira i propri comportamenti e le proprie modalità organizzative, impegnando, tutti i consorziati alla loro osservanza.

Il Consorzio può ricevere prestiti dai soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri e i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti.

Art. 4 - DURATA

La durata del consorzio è fissata fino al 2050 salvo proroga o anticipato scioglimento, che dovranno essere approvati dalla assemblea dei consorziati con il voto favorevole della maggioranza dei consorziati prevista per le modifiche del presente statuto.

Art. 5 - REQUISITI DEI CONSORZIATI

5.1. Possono aderire al Consorzio le imprese operanti nella filiera del distretto conciario vicentino, con ciò intendendosi le imprese aventi un interesse economico concreto e prevalente nel distretto, e tra queste, a titolo esemplificativo, le imprese conciarie ed in genere di lavorazione e trasformazione pelli e quelle produttrici di impianti, apparecchi e macchinari nonché di prodotti chimici per il settore conciario. Il Consiglio Direttivo definisce le modalità applicative della regola di cui sopra. Ulteriore requisito è la regolare iscrizione al Registro delle Imprese di Vicenza.

5.2. Le imprese per essere ammesse non devono essere sottoposte a procedure concorsuali.

Art. 6 - AMMISSIONE DI NUOVI CONSORZIATI

6.1. Il Consorzio è aperto all'adesione di imprese in possesso dei requisiti richiesti nell'art. 5; l'ingresso di nuovi consorziati non costituisce modifica del contratto.

6.2. Le imprese che intendano entrare a far parte del Consorzio debbono rivolgere domanda scritta al Consiglio Direttivo. Nella domanda dovranno dichiarare di essere a conoscenza di tutte le disposizioni del presente statuto, del Codice Etico, dei regolamenti e delle deliberazioni già assunte e di accettarli integralmente, compresi gli obblighi che da questi scaturiscono; la domanda dovrà essere corredata della documentazione necessaria per verificare i requisiti di ammissione e da ogni altra documentazione ritenuta necessaria dallo stesso Consiglio per valutare la domanda.

6.3. L'accoglimento della domanda viene deliberato dal Consiglio Direttivo che decide in modo insindacabile ed inappellabile.

6.4. Il nuovo consorziato, entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione scritta di ammissione, a pena di inefficacia della deliberazione adottata, deve versare il contributo iniziale di partecipazione al fondo consortile nella misura e secondo le modalità previste nel successivo articolo 8.

6.5. Ogni consorziato si impegna a comunicare tempestivamente al Consiglio Direttivo qualsiasi variazione dell'impresa rilevante ai fini del Registro Imprese, ivi compreso quanto rilevante ai fini dei requisiti di ammissione, nonché a comunicare tempestivamente tutte le eventuali variazioni che possono influire sull'attività consortile.

6.6. I consorziati sono tenuti all'osservanza del presente atto costitutivo e statuto, del regolamento consortile approvato, che si intende sua parte integrante, del Codice Etico, nonché delle deliberazioni degli organi consortili.

Art. 7 - RECESSO ED ESCLUSIONE

7.1. È ammesso il recesso del singolo consorziato. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al Consiglio



Direttivo con preavviso di tre mesi, e diviene efficace con la scadenza del termine di preavviso salvo che sussistano dei contratti in corso stipulati per conto od in nome e per conto del consorzio recedente, oppure il consorzio sia debitore verso il Consorzio; in tal caso il recesso ha efficacia dalla scadenza dei contratti in esecuzione, e dal pagamento dei debiti pendenti, salvo che il Consiglio Direttivo autorizzi un'efficacia anticipata.

- 7.2. L'esclusione può essere deliberata nei confronti del consorzio che abbia perduto anche uno soltanto dei requisiti indicati all'art. 5, prescritti per l'ammissione, o che non sia più in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi consortili o che si sia reso inadempiente agli obblighi derivanti dal presente contratto, dal Codice Etico, dai regolamenti e dalle deliberazioni consortili o a quelli assunti per suo conto dal consorzio. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo.
- 7.3. Nel caso di trasferimento per atto tra vivi o mortis causa dell'azienda o del ramo d'azienda l'acquirente subentra nel rapporto consortile, previa comunicazione al Consiglio Direttivo e purché sussistano i requisiti dell'art.5. In caso di affitto d'azienda o di ramo d'azienda, l'affittuario assumerà automaticamente, per la durata del contratto stesso, la qualifica di consorzio, purché in possesso dei requisiti indicati all'art. 5, previa comunicazione scritta al Consiglio Direttivo (da effettuarsi a cura del consorzio affittante entro dieci giorni lavorativi dalla data di stipula del contratto di affitto suddetto) e conseguente deliberazione da parte del Consiglio Direttivo.
- 7.4. La decisione di esclusione ha effetto immediato e dovrà essere iscritta al Registro delle Imprese entro trenta giorni.
- 7.5. In caso di recesso o di esclusione il consorzio non avrà diritto alla liquidazione della quota di partecipazione né ad alcun rimborso od indennizzo su contributi versati. Il consorzio receduto od escluso risponde degli obblighi consortili e di quelli assunti dal consorzio a suo nome o per suo conto prima della data di efficacia della esclusione o del recesso. Il consorzio receduto od escluso è obbligato al pagamento dei contributi consortili maturati, pro rata temporis, sino alla data di efficacia del recesso o dell'esclusione.

Art. 8 - FONDO CONSORTILE, CONTRIBUTI INIZIALI, PERIODICI E STRAORDINARI

- 8.1. Il fondo consortile è formato dalle quote di partecipazione e dai contributi annuali e straordinari versate/i da ciascun consorzio a norma dei commi del presente articolo 8, nonché dai beni acquistati con le quote stesse.
- 8.2. La quota di partecipazione di ciascun consorzio determina il contributo iniziale al fondo consortile; la quota è definita in rapporto al numero di dipendenti in forza come di seguito indicato. Il contributo iniziale è determinato in misura pari ad euro 50,00 (cinquanta virgola zero zero) per ciascuna quota.
Il numero delle quote di partecipazione spettanti a ciascun consorzio è determinato secondo le seguenti classi:
 - fino a 10 (dieci) dipendenti 1 (una) quota;
 - oltre 10 (dieci) e fino a 50 (cinquanta) dipendenti 3 (tre) quote;
 - oltre 50 (cinquanta) e fino a 100 (cento) dipendenti 6 (sei) quote;
 - oltre 100 (cento) e fino a 200 (duecento) dipendenti 9 (nove) quote;
 - oltre 200 (duecento) e fino a 300 (trecento) dipendenti 12 (dodici) quote;
 - oltre 300 (trecento) e fino a 500 (cinquecento) dipendenti 15 (quindici) quote;
 - oltre 500 (cinquecento) dipendenti 18 (diciotto) quote.
- 8.3. La quota di partecipazione è incedibile ed intrasferibile a qualsiasi titolo e per qualsiasi causa, salvo quanto disposto all'art. 7.3.
- 8.4. Il valore unitario della singola quota può essere adeguato dal Consiglio Direttivo. Il contributo iniziale deve essere versato in unica soluzione entro il termine previsto dall'art. 6.4 che precede.
- 8.5. Oltre al contributo iniziale, ciascun consorzio deve contribuire, in proporzione alle quote di partecipazione possedute, alle spese del Consorzio mediante il ver-

samento di un contributo annuale stabilito per ogni singolo consorziato dal Consiglio Direttivo, sulla base del conto preventivo disposto dallo stesso Consiglio, salvo conguaglio a consuntivo; qualora non sia predisposto il bilancio preventivo, il contributo annuale è determinato sulla base del conto consuntivo.

- 8.6. L'assemblea potrà deliberare altresì contributi straordinari ove il fondo consortile divenga insufficiente per la realizzazione degli scopi del Consorzio.
- 8.7. Il singolo consorziato dovrà altresì rimborsare al Consorzio le spese da questo sostenute per l'esecuzione di specifiche prestazioni da lui richieste e di cui abbia individualmente beneficiato.
- 8.8. Per tutta la durata del Consorzio i consorziati non potranno chiedere la divisione del fondo consortile.

Art. 9 - ORGANI DEL CONSORZIO

Sono organi del Consorzio:

- a) l'Assemblea dei consorziati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) i due Vice Presidenti;
- e) il Collegio dei Revisori;
- e, se nominato, anche:
- f) il Comitato Esecutivo.

Art. 10 - ASSEMBLEA

10.1. L'Assemblea è costituita da tutti i consorziati. Ciascun consorziato ha diritto di voto secondo il seguente criterio:

- 1 (una) quota di partecipazione 1 (un) voto;
- 3 (tre) quote 2 (due) voti;
- 6 (sei) quote 3 (tre) voti;
- 9 (nove) quote 4 (quattro) voti;
- 12 (dodici) quote 5 (cinque) voti;
- 15 (quindici) quote 6 (sei) voti;
- 18 (diciotto) quote 7 (sette) voti.

Ciascun consorziato può farsi rappresentare in assemblea da un altro consorziato mediante delega scritta. Nessun consorziato può avere più di 3 (tre) deleghe. La delega conserva efficacia anche per l'eventuale seconda convocazione.

- 10.2. L'assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno, mediante lettera raccomandata contenente l'ora, il giorno, il luogo e l'ordine del giorno, da inviare almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata ovvero può essere comunicato con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (compresi telefax, posta elettronica o altri mezzi similari) purché, in ogni caso, sia garantita la prova della avvenuta spedizione. In caso d'urgenza la convocazione potrà essere effettuata con telegramma, posta elettronica o a mezzo fax, da inviare almeno otto giorni prima della data fissata per l'assemblea. Nella stessa lettera di convocazione può essere fissato il giorno anche per la seconda convocazione. Non ha diritto di intervento né di voto il consorziato inadempiente agli obblighi contrattuali e statutari.
- 10.3. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia rappresentata almeno la metà dei voti spettanti ai consorziati, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei voti spettanti ai consorziati. La seconda convocazione può avvenire anche nello stesso giorno, purché fissata ad ora diversa. Le deliberazioni, tanto in prima che in seconda convocazione, sono prese a maggioranza di voti dei presenti e/o rappresentati.
- 10.4. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando siano rappresentati almeno due terzi dei voti dei consorziati, ed in seconda convocazione quando siano rappresentati almeno la maggioranza dei voti dei consorziati. La seconda convocazione può avvenire anche nello stesso giorno,

purché fissata ad ora diversa. Le deliberazioni in prima convocazione ed in seconda convocazione sono prese col voto favorevole della maggioranza dei voti dei consorziati.

- 10.5. Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario designato dall'assemblea anche tra i non soci, e trascritto in apposito libro di cui i consorziati possono prendere visione ed ottenere estratti.
- 10.6. L'assemblea ordinaria è competente a:
- eleggere i membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori;
 - determinare i loro eventuali compensi, nonché eventuali ulteriori compensi per il Comitato Esecutivo;
 - approvare il bilancio annuale;
 - emanare direttive al Consiglio Direttivo per il miglior raggiungimento degli scopi consortili;
 - deliberare sull'approvazione e modificazione del Codice Etico e dei regolamenti interni, proposti dal Consiglio Direttivo.
- 10.7. L'assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni statutarie, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori e su ogni altro argomento riservato alla sua competenza per legge o per Statuto.

Art. 11 - CONSIGLIO DIRETTIVO

- 11.1. Il Consorzio è amministrato da un Consiglio Direttivo composto da 15 (quindici) membri, nominati dall'assemblea, oltre ad ulteriori membri designati come segue.
- 11.2. Le seguenti associazioni di imprese hanno diritto, in quanto rappresentative di imprese operanti nella filiera del distretto conciario vicentino, a designare un membro del consiglio:
- ASSOCIAZIONE INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA DI VICENZA;
 - CONFARTIGIANATO VICENZA;
 - ASSOCIAZIONE DELLE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE DI VICENZA - APINDUSTRIA VICENZA;
 - CONFEDERAZIONE NAZIONALE DELL'ARTIGIANATO E DELLA PICCOLA E MEDIA IMPRESA, ASSOCIAZIONE PROVINCIALE DI VICENZA - CNA PROVINCIALE DI VICENZA;
 - UNIONE NAZIONALE PRODUTTORI ITALIANI AUSILIARI CONCIARI - UNPAC;
 - ASSOCIAZIONE NAZIONALE COSTRUTTORI ITALIANI MACCHINE ED ACCESSORI PER CALZATURE, PELLETTERIA E CONCIERIA - ASSOMAC.

La designazione deve essere effettuata per iscritto, mediante invio di raccomandata postale o Pec, entro e non oltre il giorno antecedente all'assemblea convocata per la nomina del Consiglio Direttivo. Ai fini della designazione dovrà essere comunicato alle suddette associazioni l'avviso di convocazione dell'assemblea, nei termini ordinari e con le modalità di cui all'art. 10.2.

- 11.3. I membri del Consiglio Direttivo sono nominati dall'assemblea, salvo diversa unanime volontà dell'assemblea stessa, con la seguente procedura.
- I consorziati, singolarmente o in accordo con altri consorziati, predispongono liste contenenti i nominativi dei candidati alla carica di consigliere, indicando in tali liste un numero di nominativi pari a quello dei consiglieri da eleggere. Le liste devono essere depositate presso la sede consortile, o ivi pervenire a mezzo raccomandata postale o pec, entro e non oltre il giorno antecedente a quello fissato per l'assemblea.
- I voti saranno espressi e conteggiati non per i singoli nominativi ma per lista. Al termine della votazione si procederà a determinare dei quozienti attribuibili a ciascuna lista. Detti quozienti vengono ottenuti dividendo il numero dei voti ottenuti da ciascuna lista per 13 – 12,05 – 11,20 – 10,35 – 9,50 – 8,65 - 7,80 - 6,95 - 6,10 - 5,25 - 4,40 - 3,55 - 2,70 - 1,85 - 1.
- I quozienti così ottenuti sono attribuiti ai singoli nominativi presenti nella lista, il più elevato al primo nominativo della lista e così via per i successivi.

Risultano eletti consiglieri i 15 (quindici) nominativi presenti nelle diverse liste che hanno ottenuto i quozienti più alti; in caso di parità viene nominato consigliere il più anziano di età.

A tale metodo potrà non ricorrersi qualora esista unanimità nella designazione dei consiglieri.

La possibile elezione di un candidato è comunque necessariamente subordinata alla sussistenza di uno dei seguenti requisiti soggettivi:

- a) l'essere titolare o legale rappresentante di un'impresa consorziata;
- b) l'essere delegato dal titolare e/o dal rappresentante legale di un'impresa consorziata.

Ogni soggetto non potrà candidarsi per più di una lista né essere designato dalle associazioni di cui al comma 11.2.

11.4. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, nel corso del mandato del Consiglio venissero a mancare uno o più Consiglieri della lista vincitrice verranno sostituiti dai candidati non eletti nella lista vincitrice o, in assenza, nelle liste di minoranza che hanno ottenuto i quozienti più elevati. Nel caso in cui nel corso del mandato del Consiglio venissero a mancare uno o più Consiglieri delle liste di minoranza, gli stessi verranno sostituiti dai candidati non eletti nelle liste di minoranza che hanno ottenuto i quozienti più elevati. Pur tenendo conto di quanto innanzi previsto, se nel corso del mandato, per qualsiasi ragione, il numero dei componenti nominati del Consiglio Direttivo si riduce a meno di due terzi, il Consiglio intero decadrà. In tal caso il Presidente del Consiglio Direttivo dovrà convocare al più presto l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Qualora le liste presentate risultassero non avere candidati sufficienti a garantire il numero minimo di Consiglieri, ovvero non fossero presentate liste, ovvero l'Assemblea andasse deserta, il Consiglio Direttivo decaduto resterà in carica sino all'effettiva elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

11.5. I Consiglieri durano in carica quattro anni, scadono dopo l'approvazione del bilancio e sono rieleggibili.

11.6. Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri necessari per la gestione del Consorzio, salvo i poteri spettanti all'assemblea.

Il Consiglio è competente a:

- a) predisporre il bilancio;
- b) nominare, scegliendo tra i propri componenti, il Presidente;
- c) determinare la misura del contributo annuale ed aggiornare la misura del contributo iniziale, in conformità alle disposizioni del presente statuto;
- d) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione del consorzio, salvo quelli riservati, per legge o per disposizione del presente statuto, alla competenza di altri organi;
- e) deliberare sull'ammissione, sulle domande di recesso e sull'esclusione dei consorziati;
- f) promuovere azioni ed istanze giudiziarie e amministrative;
- g) predisporre il Codice Etico e i regolamenti interni per l'esecuzione del contratto consortile da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- h) nominare eventualmente il Direttore.

11.7. Il Presidente nomina, nell'ambito del Consiglio, i due Vice Presidenti.

11.8. Il Consiglio può delegare le proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo, composto dal Presidente, dai due Vice Presidenti e da tre Consiglieri, nominati dal Presidente.

11.9. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente con lettera raccomandata, telegramma, telefax o posta elettronica, da inviare almeno cinque giorni prima della riunione, e delibera con la presenza della maggioranza dei membri. In caso di urgenza la convocazione deve essere inviata almeno due giorni prima. Le riunioni di Consiglio potranno avvenire anche mediante utilizzo di mezzi di comunicazione telematica quali sistemi di videoconferenza o teleconferenza, purché tutti gli aventi diritto possano parteciparvi ed assistervi, possano essere identificati e sia loro

consentito di seguire la riunione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti; verificandosi tali condizioni, la riunione del Consiglio deve considerarsi tenuta nel luogo ove si trovano il Presidente ed il Segretario onde consentire la stesura del verbale e la sottoscrizione da parte di entrambi.

11.10. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 12 - PRESIDENTE E VICE-PRESIDENTI

12.1. Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, dura in carica quattro anni ed è rieleggibile.

12.2. Al Presidente spetta la rappresentanza sostanziale e processuale del consorzio. Egli è competente a:

- a) rappresentare il Consorzio di fronte a terzi e in giudizio e nominare avvocati e procuratori nei giudizi attivi e passivi di cui il Consorzio è parte, anche per giudizi di revocazione e cassazione;
- b) rilasciare quietanze liberatorie delle somme di denaro, da chiunque ed a qualsiasi titolo, versate al Consorzio;
- c) convocare e presiedere le assemblee e le riunioni del Consiglio Direttivo;
- d) dare disposizioni per l'esecuzione delle delibere degli organi consortili;
- e) eseguire gli incarichi espressamente conferitigli dall'Assemblea o dal Consiglio Direttivo;
- f) vigilare sulla tenuta e sulla conservazione dei documenti e dei libri del consorzio.

12.3. In caso di assenza o di impedimento temporaneo del Presidente, nonché in caso di dimissioni, morte, ovvero di impedimento permanente, tale carica verrà automaticamente ricoperta dal Vice-Presidente più anziano d'età o in caso di impedimento o rinuncia di questi dall'altro Vice-Presidente, ovvero in caso di impedimento o di rinuncia di entrambi i Vice-Presidenti, dal Consigliere della lista di maggioranza che ha ottenuto il quoziente più elevato.

Art. 13 - DIRETTORE

13.1. Il Consiglio Direttivo può nominare un Direttore.

13.2. Il Direttore partecipa senza diritto di voto alle adunanze dell'assemblea, del Consiglio Direttivo e, se nominato, del Comitato Esecutivo; assiste il Presidente nell'esecuzione delle delibere del Consiglio; dirige tutta l'attività degli uffici e dei servizi consortili. Può assumere i poteri di rappresentanza ed amministrazione delegati eventualmente dal Consiglio.

Art. 14 - COLLEGIO DEI REVISORI

14.1. Il Collegio dei Revisori si compone di tre membri eletti dall'assemblea stessa, la quale nomina anche il Presidente del Collegio.

14.2. Il Collegio dei Revisori vigila sulla attività del Consiglio Direttivo ed è incaricato della revisione legale dei conti; alla attività del Collegio dei Revisori, si applicano, in quanto compatibili, le norme del Codice Civile che disciplinano il Collegio Sindacale delle società per azioni.

Art. 15 - BILANCIO

15.1. Gli esercizi annuali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno: alla fine di ogni anno solare il Consiglio Direttivo predisporrà un bilancio da sottoporre al controllo del Collegio dei Revisori e all'approvazione dell'assemblea dei consorziati.

15.2. L'eventuale residuo attivo risultante dal bilancio non può essere diviso fra i consorziati ma deve essere destinato all'incremento del fondo consortile.

Art. 16 - SCIOGLIMENTO

16.1. Il consorzio può essere sciolto, nei casi previsti dall'art. 2611 c.c.



16.2. Le attività residue dopo l'estinzione di tutte le passività saranno divise tra i consorziati secondo le modalità fissate dall'assemblea.

Art. 17 - CLAUSOLA ARBITRALE

17.1. Le eventuali controversie che sorgessero tra i consorziati o tra costoro e il Consorzio, anche se promosse da amministratori, liquidatori e componenti del collegio dei revisori ovvero nei loro confronti e che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, od anche tra il Consorzio ed i richiedenti l'adesione, nonché le controversie aventi ad oggetto la validità delle decisioni degli organi consortili, saranno sottoposte a conciliazione secondo le previsioni del Regolamento di Conciliazione della Camera di Commercio di Vicenza, che qui si intende integralmente richiamato. Le parti pertanto si impegnano a ricorrere alla conciliazione prima di iniziare qualsiasi procedimento arbitrale o giudiziale.

17.2. Le eventuali controversie tra i consorziati o tra costoro e il Consorzio, anche se promosse da amministratori, liquidatori e componenti del collegio dei revisori ovvero nei loro confronti e concernenti l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto, e dei regolamenti consortili, nonché le controversie aventi ad oggetto la validità delle decisioni degli organi consortili, per le quali non sia stato possibile ricorrere, per qualsiasi motivo, al tentativo di conciliazione di cui al paragrafo 17.1 o per le quali il tentativo di conciliazione non abbia dato esito positivo, saranno decise mediante arbitrato della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Vicenza, da un collegio di tre arbitri, in conformità al relativo Regolamento che qui si intende integralmente richiamato. L'arbitrato sarà rituale con decisione secondo diritto; si applicano comunque le disposizioni di cui agli artt. 35 e 36 decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5.

Art. 18 - ALTRE NORME

Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le disposizioni del Codice Civile relative alle società per azioni.

F.TO: BERNARDO MARIO FINCO

F.TO: MICHELE COLASANTO NOTAIO SIGILLO